

PROPOSTA EMENDAMENTO

ART. 11 DEL D.L. N. 215/2023 – A.C. 1633

(CD. “DECRETO MILLEPROROGHE 2024”)

L'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, desidera sottoporre alla Vostra attenzione la seguente questione, la quale si palesa di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi giovani avvocati.

Premesso

- che in data 31.12.2012 è stata promulgata la legge n. 247, recante la “Nuova Disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013, Serie Generale, entrata in vigore il 02.02.2013;
- che l’art. 22 della predetta legge ha introdotto il nuovo regime di iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori prevedendo che l’iscrizione possa essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense da chi sia iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame di cui alla legge n. 1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente siano stati ammessi al corso organizzato presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura - istituito e disciplinato con regolamento dal CNF - e abbiano frequentato e superato l’esame finale;
- che la norma prevede, altresì, che possano chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa la quale ultima stabiliva che *“gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense”* e che per l’iscrizione in questo albo *“devono dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali”*;
- che il comma 4 del medesimo art. 22 ha, altresì, previsto un regime transitorio che - nella sua versione originale - consentiva l’iscrizione all’albo a tutti coloro che avrebbero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge (02 febbraio 2013);
- che tale termine è stato tuttavia oggetto di successive proroghe e, precisamente, è stato prorogato una prima volta al 2 febbraio 2017 con D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 - c.d. Milleproroghe 2016, al 2

febbraio 2018 con l'art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 - c.d. Milleproroghe 2017, ed ancora differito al 2 febbraio 2019 dall'art. 1, co. 470, L. 27 dicembre 2017 n. 205 - c.d. Legge di Bilancio 2018 -, ed ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall'art. 1, comma 1139, lett. e), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - c.d. Legge di Bilancio 2019 ed ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall'art. 1, comma 1139, lett. e, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) ed ancora ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2021 dall'articolo 8, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2022 dall'articolo 8, comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2023 dall'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2024 dall'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 - c.d. Milleproroghe 2023, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

- che, alla luce delle sopra indicate proroghe, potranno iscriversi all'albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con la disciplina previgente, i colleghi già iscritti all'albo avvocati dal 02.02.12 (con 12 anni maturati al 02.02.24);

Considerato:

- che l'art. 22 della suddetta legge, così come formulato, ha di fatto eliminato la legittima aspettativa di migliaia di giovani professionisti di conseguire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il regime previgente che prevedeva il requisito dei "dodici anni di anzianità";
- che il Legislatore, da un lato, modificando per ben otto anni di seguito l'art. 22 comma 4, ha implicitamente ammesso l'iniquità del regime transitorio così come delineato al momento dell'emanazione della Legge Professionale, mentre dall'altro lato, intervenendo così frequentemente sul criterio prescelto, frutto di una legittima scelta politica, ha palesato la oggettiva difficoltà a superare le perplessità fin da subito evidenziate con le richieste di proroga;
- che l'art. 22 comma 4 della Legge Professionale appare profondamente iniquo, poiché penalizza ingiustamente i diritti acquisiti da tutti i Colleghi iscritti all'albo antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova normativa; vale a dire, in questo momento, quelli iscritti tra l'anno 2012 e l'anno 2013, i quali pur avendo legittimamente maturato l'aspettativa di poter patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori sulla base dei dodici anni di anzianità, saranno, invece, costretti a rispettare rigidi criteri di accesso come anche sobbarcarsi gli oneri di un corso fuori sede, a discapito dei diritti dei professionisti anagraficamente più giovani;

- che la norma, entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal febbraio 2013, di fatto si è posta come norma retroattiva, andando a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all'albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole;
- che tale norma, inoltre, si pone in contrasto rispetto allo scopo della Legge Professionale, la quale pur prevedendo - al suo articolo 1 - l'intenzione di favorire "l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni...", con il regime transitorio di cui all'art. 22 persegue, in concreto, l'effetto opposto, restringendo immotivatamente ed in maniera iniqua l'accesso al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per quella fascia di Avvocati iscritti all'albo tra il 2012 e il 2013, e riducendo le possibilità professionali proprio per le nuove generazioni;
- che è perciò evidente l'iniquità legislativa perpetrata nei confronti dei Giovani Avvocati iscritti all'albo tra il 2012 e il 2013 dall'art. 22 co. 4 legge n° 247/2012.

Tanto premesso, l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, segnala l'opportunità e necessità di inserire (nuovamente) all'interno del cd. "Decreto Milleproroghe 2024", recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, un emendamento avente ad oggetto la previsione di un'ulteriore proroga del regime transitorio per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

L'AIGA, pertanto,


PROPONE

di inserire all'articolo 11 del D.L. n. 215/2023 – A.C. 1633 (cd. "Decreto Milleproroghe 2024") un apposito comma del seguente tenore:

"All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

Roma, 15 gennaio 2024

Il presidente Carlo Foglieni



Il presente documento è stato elaborato dall'Ufficio Legislativo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati composto da: Elio Carlino (Coordinatore), Roberta Giliberti, Giulia Marcheschi e Annamaria Napoli.